

# **Provincia di Campobasso**

## **Regolamento del Nucleo di Valutazione e Controllo Strategico**

**Approvato con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 48 del 31/03/2014**

# **REGOLAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO**

## **Indice**

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Nomina, composizione e requisiti del Nucleo di Valutazione
- Art. 3 Dipendenza gerarchica e responsabilità
- Art. 4 Funzioni
- Art. 5 Convocazione
- Art. 6 La valutazione del personale dirigenziale dell'ente
- Art. 7 Il processo di valutazione dei dirigenti
- Art. 8 Il controllo strategico
- Art. 9 Strutture di supporto e responsabile
- Art. 10 Accesso ai documenti
- Art. 11 Rapporti tra Nucleo di Valutazione e Controllo di Gestione
- Art. 12 Codice di Comportamento
- Art. 13 Soggetti preposti alla valutazione
- Art. 14 Comunicazione e conciliazione della valutazione
- Art. 15 Compenso e durata
- Art. 16 Disposizioni finali

## **ART. 1**

### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento disciplina l'istituzione e il funzionamento del Nucleo di Valutazione dell'Amministrazione ai sensi:

- a) del Decreto Legislativo n. 286 del 30/7/1999;
- b) dell'art. 147 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento locale";
- c) dell'art. 7 del decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009.

## **ART. 2**

### **NOMINA, COMPOSIZIONE E REQUISITI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE**

1. I membri del Nucleo di Valutazione sono nominati dal Presidente con proprio decreto sulla base della valutazione del curriculum.
2. Il Nucleo di Valutazione è costituito da un organo collegiale di tre componenti aventi professionalità ed esperienza di almeno un biennio, maturata, anche presso aziende private, nel campo del management o della pianificazione e controllo di gestione o della misurazione e valutazione della performance e dei risultati o dell'organizzazione e gestione del personale oppure nel campo giuridico-amministrativo.
3. Tutti i membri del Nucleo devono essere in possesso di laurea specialistica ovvero di laurea magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento previgente al D.M. 509/1999.
4. Non possono essere nominati soggetti che rivestono o hanno avuto, nei tre anni precedenti, incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.
5. Possono essere nominati cittadini italiani e della comunità europea.
6. Il Nucleo è nominato per tre anni e l'incarico di componente può essere rinnovato una sola volta.

### **ART. 3**

#### **DIPENDENZA GERARCHICA E RESPONSABILITA'**

1. Il Nucleo di Valutazione opera in posizione autonoma, sia rispetto agli organi di governo, sia rispetto ai responsabili della gestione e risponde esclusivamente al Presidente.

### **ART. 4**

#### **FUNZIONI**

1. L'attività del Nucleo di Valutazione ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- a) la valutazione delle prestazioni del personale dirigente dell'ente;
- b) la proposta e il monitoraggio del sistema di valutazione e la relativa relazione annuale al Presidente;
- c) il rilievo di eventuali criticità del sistema;
- d) la correttezza dell'utilizzo delle premialità previste dal D.Lgs n. 150/2009;
- e) il controllo strategico;
- f) la promozione e l'attestazione degli obblighi della trasparenza;
- g) la verifica delle buone pratiche;
- h) la verifica annuale del clima interno e del benessere organizzativo;
- i) il supporto in materia di valutazione di tutto il personale dipendente dell'ente;
- l) la validazione della relazione al rendiconto della Gestione sulla Performance;
- m) ogni altro adempimento conferitogli dall'amministrazione in materia di valutazione e controllo.

### **ART. 5**

#### **CONVOCAZIONE**

Il Nucleo è convocato dal suo Presidente o dal componente più anziano d'età in caso di assenza o impedimento del Presidente. Il Nucleo si riunisce non meno di una volta al mese. Delibera validamente con la presenza di almeno due componenti.

### **ART. 6**

#### **LA VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIRIGENTE DELL'ENTE**

1. La valutazione del personale dirigente riguarda :

- a) Il rendimento inteso come la capacità di conseguire risultati in rapporto agli obiettivi espressi nel PEG e/o nel Piano degli Obiettivi dell'ente;
- b) I comportamenti manageriali espressi nell'esercizio del ruolo connesso all'incarico assegnato;
- c) L'applicazione di altre eventuali tipologie di valutazione considerate nel Sistema di Misurazione e di Valutazione adottato dall'ente.

2. L'attività di valutazione del personale apicale comporta l'erogazione della retribuzione di risultato, come previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, in termini di Performance Individuale ed Organizzativa, l'orientamento delle prestazioni verso il raggiungimento degli obiettivi dell'Ente, la valorizzazione e promozione dello sviluppo professionale degli stessi nell'ambito di un contesto operativo orientato ad obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità nonché di trasparenza, integrità ed imparzialità della gestione amministrativa.

3. La valutazione deve considerare le effettive condizioni organizzative e gestionali in cui è esercitato il ruolo del dirigente, tenendo conto sia delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate, sia delle eventuali difficoltà del contesto operativo o di eventi non prevedibili in sede di definizione degli obiettivi.

Infine, la valutazione deve tenere conto del peso strategico degli obiettivi rispetto agli indirizzi politico amministrativi.

## **ART. 7**

### **IL PROCESSO DI VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI**

Il processo valutativo deve attivarsi, di norma e in accordo con il sistema di valutazione adottato, attraverso le seguenti fasi:

1. individuazione preliminare del sistema e del piano degli indicatori e i parametri di riferimento del controllo;
2. modalità preliminari di determinazione e di attribuzione della retribuzione collegata ai risultati e al raggiungimento degli obiettivi assegnati in termini di Performance Individuale ed Organizzativa;
3. negoziazione degli obiettivi e dei risultati attesi ad inizio attività gestionale, con individuazione degli indicatori misurabili e dei pesi ponderali al fine della verifica sulla valutazione finale
4. analisi periodica sulla gestione anche attraverso lo strumento del report definendone i contenuti e la tempistica;
5. supporto ai dirigenti per l'attivazione di azioni correttive per le criticità evidenziate nell'attuazione degli obiettivi e nelle capacità direzionali, eventualmente rimodulando obiettivi e comportamenti organizzativi;
6. istruttoria della valutazione complessiva ed istituzionale utilizzando altre tipologie di valutazione previste dal sistema di valutazione;
7. contraddittorio con i dirigenti sulla valutazione; attività di conciliazione sull'esito della valutazione richiesta dall'interessato;
8. invio della valutazione al presidente;
9. pubblicazione sul sito dell'ente dei risultati della valutazione.

## **ART. 8**

### **IL CONTROLLO STRATEGICO**

1. Il controllo strategico si qualifica come consulenza interna per gli amministratori ed ha lo scopo di verificare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

## **ART. 9**

### **STRUTTURA DI SUPPORTO E RESPONSABILE**

1. Il Nucleo di Valutazione si avvale di un ufficio di staff per il supporto amministrativo che ha il compito di verbalizzare le riunioni e di svolgere attività di raccolta, studio, ricerca ed elaborazione di documenti, prospetti e dati statistici economico - finanziari, amministrativi etc. e di un responsabile competente nelle materie della valutazione e della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche.

## **ART. 10**

### **ACCESSO AI DOCUMENTI**

1. Per la propria attività il Nucleo di Valutazione utilizza le fonti informative degli uffici, i dati direttamente prodotti dai dirigenti, dall'ufficio di supporto amministrativo, dall'Ufficio Controllo di Gestione, dagli amministratori e da chiunque sia portatore di interessi, purché identificabile.

2. L'accesso ai verbali delle riunioni è garantito agli interessati, quando la conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici ai sensi dell'art. 24, comma 2 della L. 241/90.

#### **ART. 11**

##### **RAPPORTI TRA NUCLEO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE**

2. Il Nucleo di Valutazione, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. C del D.lgs. 286/99, utilizza ai fini della propria attività, i risultati del Controllo di Gestione se presente e istituito dall'ente.

3. Il Nucleo di Valutazione può chiedere ad ogni soggetto gestionale dell'ente specifici report e indicatori ai fini dell'esercizio della propria attività.

#### **ART. 12**

##### **CODICE DI COMPORTAMENTO**

1. Tutti i componenti del Nucleo di Valutazione e del Controllo Strategico sono tenuti ad osservare le seguenti norme:

1) l'attività svolta a contatto con la struttura deve in ogni caso avere una valenza puramente conoscitiva e non deve quindi interferire con l'autonomia organizzativa, decisionale ed operativa della struttura stessa;

2) i risultati, le raccomandazioni d'intervento e qualunque dettaglio sull'attività svolta devono essere indirizzate al Presidente;

3) deve essere assicurata la massima riservatezza nei confronti di qualunque soggetto, sia interno che esterno all'Ente, sull'attività svolta.

Il Nucleo è tenuto ad osservare il Codice di Comportamento ed il Piano Anticorruzione dell'Ente.

#### **ART. 13**

##### **SOGGETTI PREPOSTI ALLA VALUTAZIONE**

Sono preposti alla valutazione i seguenti soggetti:

- il Nucleo di Valutazione per quanto riguarda la valutazione dei dirigenti;

- i dirigenti per quanto riguarda la valutazione dei dipendenti dell'ente;

- gli incaricati di Posizioni Organizzative, se espressamente delegati dai dirigenti del proprio settore di riferimento, per le valutazioni dei dipendenti non apicali di categoria assegnati al proprio servizio.

#### **ART. 14**

##### **COMUNICAZIONE E CONCILIAZIONE DELLA VALUTAZIONE**

Ogni valutazione dovrà essere comunicata al soggetto valutato. Ogni soggetto valutato può presentare richiesta motivata di revisione della valutazione conseguita e chiedere di essere convocato in merito entro 10 giorni dal ricevimento della valutazione. Il valutatore deve rispondere e convocare, anche via mail, il soggetto valutato entro il termine di 10 giorni dalla richiesta. Al termine del confronto tra valutato e valutatore, quest'ultimo definirà la valutazione finale, anche apportando modifiche alla precedente valutazione, con parere motivato. Se la valutazione finale non verrà accettata dal valutato gli atti verranno rimessi per la decisione ultima nel merito della valutazione al Presidente.

**ART. 15****COMPENSO E DURATA**

1. Ai componenti esterni verrà corrisposto un compenso annuo, secondo i criteri fissati dalla legge.
2. I componenti del Nucleo restano in carica 3 anni dalla nomina, indipendentemente dal rinnovo degli organi di governo dell'ente, con possibilità di una sola proroga di pari durata. I membri del Nucleo restano in carica fino alla nomina del nuovo.
3. I componenti del nucleo di valutazione possono essere revocati anticipatamente su decisione motivata del presidente e solo per gravi e ripetute inadempienze, puntualmente contestate, rispetto ai compiti affidati con il presente regolamento.

**ART. 16****DISPOSIZIONI FINALI**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa espresso richiamo alle norme di leggi e dei Contratti vigenti.